



Comune di San Giorgio del Sannio  
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

ORDINANZA N. 45 /2020

**OGGETTO: Divieto di utilizzo della plastica.**

IL SINDACO

**VISTA** la L.R. n.7 del 21 Aprile 2020 "Testo Unico sul Commercio ai sensi dell'art.3, comma 1 della L.R. 14 ottobre 2015 n.11";

**VISTA** la L.R. n.11 del 24 Giugno 2020 che all'art.2 ha modificato l'art.3 della L.R. 7/2020;

**VISTO** l'art.3, comma 1 della L.R.n7/2020, come modificato dall'art.2 della L.R. n.11/2020, che recita testualmente: "Al fine di promuovere la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale, nel rispetto dei tempi posti dalla normativa dell'Unione europea e del suo recepimento nell'ordinamento statale vigente, è fatto divieto, per l'espletamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, l'utilizzazione di contenitori mescolatori per bevande, cannuce, posate, bicchieri e piatti in plastica";

**VISTO** l'art.144 della L.R. n.7 del 21 Aprile 2020 avente ad oggetto "Vigilanza e sanzioni relative al divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile o non riciclabile";

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ORDINA**

**che al fine di promuovere la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale, nel rispetto dei tempi posti dalla normativa dell'Unione europea e del suo recepimento nell'ordinamento statale vigente, è fatto divieto, per l'espletamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, l'utilizzazione di contenitori mescolatori per bevande, cannuce, posate, bicchieri e piatti in plastica.**

In caso di accertate violazioni sono previste le sanzioni di cui all'art.144 della L.R. n.7 del 21 Aprile 2020;

La presente ordinanza sia resa nota a tutti gli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Il Corpo della Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al T.A.R. Campania (L.6.12.1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

San Giorgio del Sannio, lì ..... 6 LUG 2020



IL SINDACO

(On. Prof. Mario Pepe)